



**ISTITUTO  
NAZIONALE DI  
PREVIDENZA PER I  
DIPENDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA**

ROMA , 12-5-2004

DIREZIONE CENTRALE  
DELLE ENTRATE  
UFF. II - NORMATIVA  
VIA A.BALLARIN 42  
00142 ROMA

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI  
PROVINCIALI e per il loro tramite :  
- alle Amministrazioni dello Stato  
- agli Enti con personale iscritto alle  
Casse CPDEL, CPI, CPS  
- alle Corti d' Appello

AGLI ENTI DI PATRONATO

LORO SEDI

e.p.c.

ALLA DIREZIONE CENTRALE  
Per la Segreteria del Consiglio di  
Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari Generali

AI DIRIGENTI GENERALI  
Centrali e Compartimentali

AI COORDINATORI DELLE  
Consulenze Professionali

LORO SEDI

**Circolare n. 30**

**OGGETTO: CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.**

## **1) Premessa**

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, nel dare attuazione alla delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.

30, ha esplicitamente previsto all'art.86, comma 9, che le pubbliche amministrazioni possono continuare ad avvalersi dei **contratti di formazione e lavoro** (C.F.L.).

## **2) Incentivi economici**

Il terzo comma dell'art.59 prevede che, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, di cui alle lettere:

- b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni. - Ai sensi di quanto stabilito all'art.1, c. 1, del decreto legislativo n.181/2000, come sostituito dall'art.1, c.1 del decreto legislativo n.297/2002 si intendono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Al riguardo si precisa che l'attestazione dello stato di disoccupazione di lunga durata viene rilasciato dai Centri Provinciali per l'Impiego -;
- c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. - Con riferimento alla nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico, rileva l'insieme di disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", come integrata dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 ("Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art.1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68").

**Da tali incentivi sono esclusi i soggetti di cui all'art.54, comma 1, lettera a. soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.**

### **3) Durata e misura delle agevolazioni contributive**

Si rammenta che l'art.16 della legge n.451/94 ha definito due distinte tipologie di contratto di formazione e lavoro:

1. Tipo A). Contratto mirato all'acquisizione di professionalità intermedie oppure elevate.
2. Tipo B). Contratto mirato ad agevolare l'inserimento professionale del lavoratore mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali nel contesto produttivo ed organizzativo.

I due tipi di CFL sono diversamente disciplinati sia in ordine alla durata che agli oneri contributivi:

- il primo deve avere una durata non superiore a 24 mesi e beneficia delle agevolazioni contributive con effetto immediato;
- il secondo non può superare i 12 mesi, durante i quali gli Enti datori di lavoro continuano a versare i contributi in misura ordinaria, ed i benefici contributivi trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I benefici contributivi, validi sia nell'ipotesi A) che B) , consistono in una riduzione dell'aliquota contributiva ordinaria a carico dell'ente datore di lavoro nella misura del 50%, se ha sede in aree del Mezzogiorno, oppure del 25%, se ha sede nel Centro Nord.

Per completezza, si fa inoltre presente che con legge n. 196/1997, art.15, è stato disposto che nelle aree delle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese del contratto di

formazione e lavoro di tipo A) in rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto per altri 12 mesi a fruire delle agevolazioni contributive in atto per il CFL.

#### **4) Modalità di concessione delle agevolazioni contributive.**

In merito alle modalità di concessione delle agevolazioni in questione, per le quali si richiama la nota dell'allora Direzione Centrale Entrate Contributive - Ufficio II n.63152 del 23 febbraio 1999, occorre distinguere:

- Per le agevolazioni contributive immediatamente usufruibili - contratto di tipo A) - gli imponibili relativi ai contributi correnti, sui quali va applicata l'aliquota percentualmente ridotta, vanno indicati sull'allegato di denuncia mensile (cfr. Nuovo Sistema Informativo - circolare INPDAP n. 1 del 10 gennaio 2002), nelle righe appositamente predisposte;
- Per le agevolazioni contributive relative al contratto di tipo B), durante il quale l'importo imponibile andrà riportato in una delle righe disponibili specificando "CFL tipo B", la detrazione sull'allegato 2 sarà indicata al momento della trasformazione del contratto da CFL a contratto a tempo indeterminato, decurtando dai contributi correnti quelli relativi al mese di CFL da recuperare. In tal caso, occorrerà indicare, in una delle righe in bianco, l'imponibile dei contributi ordinari a tempo pieno, riferiti al mese in corso, apponendo alla voce natura del contributo la dicitura "CFL tipo B) trasformato" e indicando come contributi dovuti quelli al netto della quota da recuperare a seguito della trasformazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Luigi Marchione

F.to MARCHIONE